

**Giustizia amministrativa**

A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

**Consiglio
Tribunali**[Torna alla pagina precedente](#)

Pubblicato il 16/02/2017

**N. 02464/2017 REG.PROV.COLL.
N. 13716/2016 REG.RIC.****REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****Il Tribunale Amministrativo Regionale
per il Lazio****(Sezione Prima Ter)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro
generale 13716 del 2016, proposto da:

, rappresentato e difeso
dall'avvocato **Francesco Boschetti**,
con domicilio eletto presso il suo
studio in Roma, via della Giuliana, 9;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato
e difeso per legge dall'Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliata in
Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- della illegittimità del silenzio-inadempimento del Ministero dell'Interno sull'istanza presentata dal ricorrente in data 26 febbraio 2014 volta ad ottenere la cittadinanza italiana.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2017 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente agisce per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato sull'istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, L. n. 91 del 1992.

Con nota depositata in data 4

febbraio 2017, l'amministrazione intimata ha rappresentato di aver predisposto ed inviato alla firma il decreto di conferimento della cittadinanza italiana.

All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

Alla luce delle circostanze sopra rappresentate, al Collegio non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere in quanto l'Amministrazione ha positivamente riscontrato la istanza della parte ricorrente, con la predisposizione del decreto di conferimento della cittadinanza.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio, tenuto conto – come è noto – della grande mole di lavoro gravante sugli uffici a causa del rilevante numero richieste di cittadinanza italiana.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe

proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Alessandro Tomassetti,

Consigliere, Estensore

Francesca Petrucciani, Primo

Referendario

L'ESTENSORE

**Alessandro
Tomassetti**

**IL
PRESIDENTE**

**Germana
Panzironi**

IL SEGRETARIO

© 2014 - giustizia-amministrativa.it

[Accessibilità](#)

[Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Regole di accesso](#)

[Condizioni di utilizzo](#) [Informativa privacy](#)